



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI DIRITTO PUBBLICO RIGUARDANTE LO STABILIMENTO DI UN UFFICIO IN ITALIA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 23 GIUGNO 2021

Art. xvi

ARTICOLO XVI

RESPONSABILITA'

1. La responsabilita' internazionale derivante dalle attivita' dell'Organizzazione nel territorio italiano, ivi comprese quelle derivanti da qualsiasi atto od omissione del personale dell'Ufficio o di qualsiasi altra persona impiegata dall'Organizzazione nell'esercizio delle proprie funzioni, ricade integralmente sull'Organizzazione stessa e non e' a carico della Repubblica Italiana.

2. L'Organizzazione indennizza il Governo a fronte di:

a. qualsiasi perdita o danno a qualsiasi bene che sia in proprieta', possesso o custodia del Governo, causato da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale dell'Organizzazione, e b. qualsiasi perdita subita dal Governo per aver dovuto risarcire un terzo per la perdita o il danneggiamento della proprieta' di quest'ultimo o per lesioni personali, derivanti da dolo o negligenza nell'esercizio delle funzioni, o in connessione con esso, dal personale Organizzazione.

Versione in vigore dal 19 luglio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

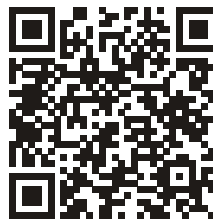
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021
Estremi	Legge 12 luglio 2022, n. 94
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 luglio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-94-2022/art-xvi>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it